



Bruxelles, 23 luglio 2026
(OR. en)

9960/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0147(COD)

LIMITE

CORLX 552
CFSP/PESC 816
RELEX 747
COEST 421
FIN 781

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

REGOLAMENTO (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014
concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

¹ GU L del 17.3.2014, pag. 16, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio² attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il ... il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/...³⁺ che modifica la decisione 2014/145/PESC.
- (3) La decisione (PESC) 2026/ ...⁺⁺ È opportuno introdurre una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune entità specifiche designate. Tale deroga è intesa a consentire un pagamento dovuto da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato, o da un fornitore di servizi assicurativi, derivante da un rischio di cui sono responsabili.

² Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78, 17.3.2014, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj>).

³ Decisione (PESC) 2026/... del ... del Consiglio che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, ..., ELI: ...).

⁺ GU: inserire la data di adozione e il numero della decisione di cui al documento ST 9958/26 e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

⁺⁺ GU: inserire la data di adozione e il numero della decisione di cui al documento ST 9958/26.

- (4) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune persone specifiche designate. Tali deroghe sono rigorosamente circoscritte per consentire a un operatore dell'Unione di esercitare uno specifico obbligo contrattuale preesistente, derivante da un accordo concluso nel 2015, prima dell'imposizione di qualsiasi misura restrittiva applicabile. Tali deroghe non compromettono gli obiettivi generali della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 e sono giustificate unicamente dalla necessità di far fronte a una conseguenza negativa indesiderata per un operatore dell'Unione.
- (5) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce un'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune persone designate per consentire il funzionamento ininterrotto del trasporto ferroviario necessario tra la Russia e l'Unione, attraverso l'Unione e all'interno della Russia. L'inserimento dell'articolo 6 octies non pregiudica la valutazione caso per caso del controllo esercitato da persone designate nei confronti di entità non designate.
- (6) La decisione (PESC) 2026/...⁺ introduce un'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di talune entità designate per consentire il proseguimento del progetto Paks II ed evitare di compromettere la sicurezza e protezione nucleare.

⁺ GU: inserire il numero della decisione di cui al documento ST 9958/26.

- (7) Il regolamento (UE) 2026/511 del Consiglio⁴ ha ampliato l'ambito del divieto di soddisfare azioni in relazione a qualsiasi contratto o transazione la cui esecuzione sia stata influenzata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da misure restrittive dell'Unione alle azioni intentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dai paesi partner elencati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio⁵. Tali persone possono tuttavia intentare azioni legali nelle giurisdizioni di paesi terzi in relazione a contratti e transazioni interessati dal divieto, causando perdite a cittadini di uno Stato membro o a persone giuridiche costituite a norma del diritto di uno Stato membro. È pertanto necessario ampliare la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dinanzi al giudice di uno Stato membro.

⁴ Regolamento (UE) 2026/511 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2026/511, 23.4.2026, [ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/511/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2026/511/oj)).

⁵ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L del 31.7.2014, pag. 1, [ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj)).

- (8) La legislazione e la prassi giudiziaria russe consentono alle persone di proporre un'azione dinanzi a determinati organi giurisdizionali russi, che poi rivendicano la propria competenza a conoscere delle controversie e pronunciano sentenze di condanna nei confronti di imprese dell'Unione in relazione a contratti o transazioni su cui hanno inciso le misure restrittive dell'Unione. Di conseguenza i dati dimostrano che persone, entità o organismi russi – o persone, entità o organismi che agiscono per tramite o per conto di una di tali persone, entità o organismi russi, o di proprietà o sotto il controllo dei medesimi – tentano o possono tentare di avviare e portare avanti tali procedimenti giudiziari in relazione a misure istituite a norma dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014, o tentano o possono tentare di ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di lodi arbitrali concessi attraverso tali procedimenti giuridici. Al fine di preservare l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione, è necessario che quest'ultima intervenga per attenuare l'effetto di tale pratica, imponendo agli Stati membri di non riconoscere né eseguire alcuna ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resi da un giudice o da un autorità russi in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite a norma dei regolamenti (UE) n. 269/2014 e (UE) n. 833/2014.

- (9) Qualora l'applicazione delle misure introdotte a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 rischi di procurare indebiti vantaggi economici alle persone, alle entità o agli organismi inseriti in elenco, essa può compromettere l'efficacia e gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare tali casi e presentare la sua valutazione al Consiglio senza indebito ritardo e, congiuntamente con l'alto rappresentante, dovrebbe formulare, se del caso, proposte per evitare di conferire benefici indesiderati alle persone, alle entità o agli organismi inseriti in elenco. Il Consiglio dovrebbe esaminare tali proposte al fine di adottare quanto prima le misure necessarie nel quadro delle sanzioni, in modo da evitare che le persone, le entità o gli organismi inseriti in elenco ottengano indebiti benefici economici.
- (10) Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1) L'articolo 6 ter ' così modificato

a) è inserito il paragrafo seguente:

"5 sexies bis. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che:

a) tale svincolo o messa a disposizione di fondi o risorse economiche è necessario o necessaria per consentire che un pagamento dovuto dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), o da un fornitore di servizi assicurativi, derivante da un rischio di cui le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), sono responsabili, sia effettuato a un'entità stabilita nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o in un paese partner elencato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, oppure a un cittadino o residente di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner elencato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e non elencato nell'allegato I; e

- b) non elencato nell'allegato; e tale pagamento costituisce l'indennizzo o la prestazione concessi a seguito dell'avverarsi di un rischio di cui sono responsabili le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera k).";

- b) è inserito il paragrafo seguente:

"5 terdecies. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

- a) la cessione o il trasferimento di azioni, partecipazioni o altri strumenti di capitale da parte di un ente creditizio stabilito nell'Unione a un'entità stabilita nell'Unione che, prima di tale trasferimento, è detenuta in via minoritaria, direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da una o entrambe le persone di cui alle voci 674 e 675 della rubrica "Persone" dell'allegato I, qualora il trasferimento comporterebbe un aumento delle partecipazioni azionarie di una o entrambe le persone in tale entità dopo aver accertato che tale cessione o trasferimento è svolto sulla base di un diritto di opzione put concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022, ma non ancora attuato alla data di entrata in vigore della presente deroga, a condizione che le azioni o partecipazioni di tali persone, comprese quelle dovute a un aumento delle partecipazioni azionarie a seguito del trasferimento, siano congelate;

- b) lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da una o entrambe le persone di cui alle voci 674 e 675 della rubrica "Persone" dell'allegato, o da qualsiasi entità posseduta, controllata o partecipata, direttamente o indirettamente, da tali persone, o di fondi o risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da tali persone in entità o enti creditizi inseriti nell'elenco (alle voci 198 o 270) alla rubrica "Entità" dell'allegato, dopo aver accertato che:
- i) tale svincolo o messa a disposizione di fondi o risorse economiche è effettuato al solo scopo di consentire alla controparte di adempiere il proprio obbligo di pagamento nei confronti di un ente creditizio stabilito nell'Unione in virtù di un diritto di opzione put concordato contrattualmente e debitamente esercitato prima del 28 febbraio 2022, ma non ancora attuato alla data di entrata in vigore della presente deroga;
 - ii) i fondi o le risorse economiche svincolati o messi a disposizione sono trasferiti direttamente all'ente creditizio stabilito nell'Unione in adempimento di tale obbligo contrattuale; e
 - iii) l'ente creditizio stabilito nell'Unione al quale è versato il corrispettivo non è una persona, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I.";

2) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 6 octies

1. L'articolo 2, paragrafo 1, non si applica ai fondi o alle risorse economiche di JSC Russian Railways necessari per il trasporto ferroviario di merci o persone, o per la fornitura della relativa infrastruttura ferroviaria, da parte di JSC Russian Railways tra la Russia e l'Unione, in transito attraverso l'Unione, tra l'oblast di Kaliningrad e la Russia o all'interno della Russia, o ai fondi o alle risorse economiche di JSC Russian Railways necessari per la prestazione di servizi connessi al funzionamento, alla manutenzione o alla sicurezza di detto trasporto ferroviario.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o di risorse economiche a JSC Russian Railways che sono necessari per il trasporto ferroviario di merci o persone, o per la fornitura della relativa infrastruttura ferroviaria, da parte di JSC Russian Railways tra la Russia e l'Unione, in transito attraverso l'Unione, tra l'oblast di Kaliningrad e la Russia o all'interno della Russia, o alla messa a disposizione di fondi o di risorse economiche a JSC Russian Railways che sono necessari per la prestazione di servizi connessi al funzionamento, alla manutenzione o alla sicurezza di detto trasporto ferroviario.

1. L'articolo 2 non si applica ai fondi o alle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle entità di cui all'allegato I, rubrica "Entità", voci 975, 976 e 977, o al fatto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali entità, o destinarli a loro vantaggio, a condizione che tali fondi o risorse economiche siano strettamente necessari in relazione al progetto Paks II per attività indispensabili per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili in tale progetto Paks II.
2. Le entità che mettono fondi o risorse economiche a disposizione delle entità di cui al paragrafo 1 notificano all'autorità competente dell'Ungheria qualsiasi attività in virtù della quale i fondi o le risorse economiche sono utilizzati o messi a disposizione entro due settimane dall'inizio dell'attività in questione. L'Ungheria informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito a tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo entro due settimane dal loro ricevimento.";

3) all'articolo 11 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualsiasi persona di cui all'articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un'entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all'articolo 17, lettera d), in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità o organismi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ha proposto l'azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso la persona, l'entità o l'organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità o organismo.";

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 quater

Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emessi conformemente all'articolo 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o alla normativa russa equivalente o da essi derivanti, o resi da un giudice o un'autorità russi ai sensi di altra disposizione di legge russa, secondo cui una persona di cui all'articolo 17, lettera c) o d), è considerata responsabile, contrattualmente o per fatto illecito, o secondo qualsiasi altra base giuridica, o che dia effetto, direttamente o indirettamente, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tale persona, anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
